

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 30 maggio 2007

Deliberazione n. 27

Assessori delle Regioni:

Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo

Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI

Piemonte: BRUNA SIBILLE

Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e oneroso da parte dell'Aipo

L'atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, parte integrante

VISTO l'accordo istitutivo dell'A.I.PO del 02/8/2001;

RITENUTO opportuno diffondere presso l'opinione pubblica una maggiore conoscenza dell'Aipo, delle sue funzioni ed obiettivi, anche ai fini della trasparenza dell'attività che l'Aipo svolge sul territorio;

CONSIDERATO che il succitato obiettivo è perseguibile in modo efficace anche tramite l'adesione e il sostegno a iniziative le cui finalità siano coerenti con gli interessi istituzionali dell'Agenzia, attraverso la concessione del patrocinio dell'Aipo in forma gratuita ed eventualmente, onerosa;

CONSIDERATO che il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con delibera n 5 del 19/02/2003 prevede un capitolo finalizzato alle spese di rappresentanza dell'Ente;

CONSIDERATA l'opportunità, ai fini di una puntuale ed efficace gestione delle risorse dell'Agenzia, di fissare, per la concessione dei patrocini onerosi, un limite di spesa annuale e relativo ad ogni singola iniziativa;

PRESO ATTO che la concessione del patrocinio in forma gratuita o, eventualmente, onerosa, deve essere disciplinata da criteri definiti e che pertanto si rende necessaria la predisposizione di un apposito documento regolamentare;

VISTO lo schema di "Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e oneroso" all'uopo predisposto;

Tutto ciò premesso e per quanto esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e oneroso" allegato A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa;
2. Di stabilire nella somma di euro 15.000 il limite di spesa per la concessione di contributi per patrocini onerosi, comprensiva di iva e ogni altro onere, da imputare sul capitolo 10610 - Spese di rappresentanza
3. Di stabilire nella somma in euro 5.000 il limite di spesa per la concessione del patrocinio oneroso ad ogni singola iniziativa, comprensiva di iva e ogni altro onere.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide BONI

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito ed oneroso da parte dell'Aipo

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento dispone i termini, le modalità e i criteri per la concessione da parte dell'Aipo del patrocinio in forma gratuita e in forma onerosa.

Art. 2 - Definizioni

Per "patrocinio gratuito" si intende l'adesione da parte dell' Aipo a iniziative, progetti, manifestazioni, attività, convegni, ecc., senza che ciò comporti onere alcuno per l'Agenzia, secondo criteri, limiti e modalità stabiliti nell' art. 3 del presente regolamento.

Per "patrocinio oneroso" si intende il sostegno da parte di Aipo a iniziative, progetti, manifestazioni, attività, convegni, ecc. (d'ora in poi: "iniziative") di particolare rilevanza, attraverso la concessione del patrocinio e di un contributo finanziario, a copertura di costi effettivi sostenuti dagli organizzatori, secondo criteri, limiti e modalità stabiliti nell' art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 – Concessione del patrocinio gratuito

1. L'Aipo, su richiesta degli interessati, può concedere il patrocinio gratuito ad iniziative che siano coerenti con gli interessi istituzionali dell'Aipo e contribuiscano a rappresentare e diffondere l'immagine e la conoscenza dell'Agenzia.

2. Possono beneficiare del patrocinio enti pubblici e soggetti senza fini di lucro (università, enti di ricerca, associazioni, volontariato, no-profit, cooperative, fondazioni, ecc.). Non sono patrocinate iniziative di carattere politico.

3. La concessione del patrocinio gratuito è decisa dal Direttore, che ne informa il Comitato di indirizzo, e comunicata per iscritto agli interessati. L'istruttoria sulle richieste pervenute è a cura dell'ufficio comunicazione e stampa con l'eventuale ausilio di altri uffici dell'Agenzia.

4. Il patrocinio dell'Aipo dovrà essere adeguatamente menzionato nel materiale informativo, illustrativo e promozionale relativo all'iniziativa per la quale è stato concesso. In difetto di ciò, la concessione del patrocinio è revocata.

5. I promotori dell'iniziativa sono tenuti a presentare all'Aipo, almeno 60 giorni solari prima della data di svolgimento dell'iniziativa, la richiesta di patrocinio, firmata dal rappresentante legale. La richiesta deve illustrare in modo dettagliato ed esauriente caratteristiche e finalità dell'iniziativa. Ad esclusione degli enti pubblici, alla richiesta deve essere allegata una scheda descrittiva dell'attività svolta e copia dello Statuto. I promotori sono tenuti a far pervenire all'Aipo almeno 10 giorni solari prima della data di svolgimento dell'iniziativa i materiali di pubblicizzazione della stessa.

7. L'Aipo è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli adempimenti di legge che gli organizzatori sono tenuti ad osservare e in relazione a danni di ogni natura e

genere connessi o conseguenti ad attività poste in essere dagli organizzatori o loro collaboratori, fruitori del patrocinio gratuito dell'Agenzia.

8. L'Aipo si riserva la facoltà di revocare il patrocinio ove ravvisi inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento o modifiche non adeguatamente motivate e documentate delle finalità e caratteristiche dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di patrocinio.

9. La concessione del patrocinio non costituisce diritto acquisito né aspettativa per gli anni successivi.

Art. 4 – Concessione del patrocinio oneroso

1. L'Aipo, su richiesta degli interessati, può concedere il patrocinio oneroso ad iniziative di particolare rilevanza che siano coerenti con gli interessi istituzionali dell'Aipo e contribuiscano a rappresentare e diffondere l'immagine e la conoscenza dell'Agenzia.

2. Possono beneficiare del patrocinio oneroso soggetti senza fini di lucro (quali università, enti di ricerca, associazioni, enti del volontariato e del no-profit, cooperative, fondazioni). Non sono patrocinate iniziative di carattere politico.

3. Il patrocinio oneroso è concesso per iniziative in cui sussista il contributo finanziario di altri enti pubblici (almeno uno) oltre all'Aipo.

4. Il contributo finanziario da parte di Aipo non può superare il 50% delle spese di realizzazione dell'iniziativa.

5. La concessione del patrocinio oneroso è a totale discrezione del Comitato di indirizzo ed è da questi decisa in una delle sue sedute e formalizzata dal Direttore con proprio atto, nonché da questi comunicata ai soggetti interessati.

Le richieste di patrocinio oneroso sono sottoposte dalla Direzione all'esame del Comitato di indirizzo previa istruttoria dell'Ufficio comunicazione e stampa, il quale può avvalersi del concorso di altri uffici dell'Agenzia.

6. Le richieste di patrocinio oneroso devono pervenire all'Aipo almeno 90 giorni solari prima della data di inizio dell'iniziativa. Il termine temporale indicato si riferisce alla data di acquisizione effettiva della richiesta da parte dell'Aipo.

7. Le richieste sono presentate in carta libera e devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto promotore.

Devono contenere:

- a) una descrizione dettagliata dell'iniziativa per cui si richiede il contributo
- b) un piano finanziario preventivo dettagliato, in cui siano indicate le voci di spesa, eventuali entrate previste, altri contributi richiesti e previsti, le spese autonomamente sostenute dal soggetto promotore, il contributo richiesto all'Aipo
- c) il periodo, il luogo e le modalità di svolgimento
- d) l'utenza interessata
- e) l'area territoriale a cui si rivolge l'iniziativa
- f) l'eventuale esperienza maturata nel corso di precedenti iniziative

8. Alle richieste devono essere allegate:

- a) una relazione sulle attività svolte negli anni precedenti dal soggetto promotore
- b) copia dello statuto del soggetto promotore

9. In caso di accoglimento dell'istanza, l'entità del contributo richiesto all'Aipo non è in alcun modo vincolante in ordine alla quantificazione, da parte dell'Agenzia, del contributo da erogare.

10. L'Aipo si riserva di richiedere altra documentazione che ritenga opportuna ad integrazione di quella presentata. Il soggetto promotore è tenuto a produrre tale documentazione, pena la non concessione del patrocinio.

11. I soggetti destinatari del patrocinio oneroso sono tenuti, prima e durante l'iniziativa:

- a) a rendere evidente il patrocinio dell'Aipo all'interno delle attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa e dei materiali di pubblicizzazione della stessa (cartacei, visivi, audio, informatici, ecc.), tramite la presenza del logo dell'Aipo preceduto dalla dizione "*con il contributo di*" e la citazione dell'Aipo nelle comunicazioni promozionali non scritte. In assenza di tali adempimenti, il patrocinio oneroso dell'Aipo è revocato.
- b) ad inviare all'Aipo almeno 10 giorni solari prima della data di inizio dell'iniziativa copia dei materiali di promozione e pubblicizzazione della stessa
- c) a prevedere la presenza dell'Aipo all' iniziativa, nelle forme da concordare

12. Nel caso l'iniziativa non abbia svolgimento, l'Aipo si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo finanziario. Il soggetto promotore è tenuto a motivare tempestivamente per iscritto le cause del mancato svolgimento dell'iniziativa. In assenza di tale comunicazione, il contributo è interamente revocato.

13. I soggetti destinatari del patrocinio oneroso sono tenuti, a conclusione dell'iniziativa, ad inviare all'Aipo, entro 60 giorni solari:

- a) una relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa
- b) una documentazione dettagliata ed esauriente, firmata dal legale rappresentante e ove presente, dal tesoriere e/o dal responsabile amministrativo, corredata da copie di fatture e da ogni altro documento utile, in cui siano indicati il consuntivo economico di spesa, la specifica delle diverse spese sostenute, le coordinate bancarie per il versamento del contributo da parte di Aipo, che non potranno riferirsi a un conto personale.

14. Le inadempienze in merito a quanto disposto dal precedente comma 13, lettera b) comportano la non assegnazione del contributo finanziario. La revoca del contributo finanziario è altresì disposta in caso di irregolarità delle dichiarazioni rese.

15. Qualora il consuntivo di spesa sia inferiore al preventivo, l'Aipo si riserva di ridurre l'entità del proprio contributo finanziario, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

16. L'Aipo è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli adempimenti di legge che gli organizzatori sono tenuti ad osservare e in relazione a danni di ogni natura e genere connessi o conseguenti ad attività poste in essere dagli organizzatori o loro collaboratori, fruitori del patrocinio oneroso dell'Agenzia.

17. In presenza di inadempienze da parte dei soggetti promotori in relazione al presente regolamento, l'Aipo si riserva di decidere la revoca parziale o totale del patrocinio e del contributo finanziario

18. Nel rispetto della normativa vigente, dei relativi atti approvati dall'Agenzia e del presente regolamento, il Dirigente dell'Ufficio patrimonio, sicurezza e manutenzione, sistemi informativi, ced, espropri e concessioni, procede alla liquidazione del contributo.

19. Il patrocinio oneroso non può essere nuovamente concesso a uno stesso soggetto nel corso del medesimo anno solare e comunque nei sei mesi successivi alla data di conclusione dell'iniziativa patrocinata. La concessione del patrocinio oneroso non costituisce diritto acquisito né aspettativa per gli anni successivi.

20. Ai fini di una più efficace riconoscibilità dell'Aipo nei materiali di pubblicizzazione delle iniziative patrocinate dall'Agenzia, l'Ufficio comunicazione e stampa può individuare e far realizzare, sentito il parere del Direttore e del Comitato di indirizzo, un apposito logo, in cui un apposito slogan si affianchi al logo dell'Aipo.